



COMUNE DI CAMERI  
PROVINCIA DI NOVARA

---

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME IN  
MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 30/05/2018*

**IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA  
LEGGE 447/1995 E DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5 DELLA LEGGE  
REGIONALE 52/2000.**

Maggio 2018

## Sommario

<b>TITOLO I: FINALITÀ</b> .....	<b>6</b>
Art. 1 Finalità oggetto e campo di applicazione.....	6
Art. 2 Definizioni.....	6
<b>TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE</b> .....	<b>9</b>
<b>Capo 1 Generalità</b> .....	<b>9</b>
Art. 3 Campo di applicazione .....	9
Art. 4 Limiti previsti.....	9
Art. 5 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti. ...	10
Art. 6 Vigilanza .....	11
<b>Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici</b> .....	<b>12</b>
Art. 7 Campo di applicazione .....	12
Art. 8 Disposizioni generali.....	12
Art. 9 Disposizioni particolari per sorgenti interne di impianti ad uso comune .....	12
Art. 10 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo .....	13
<b>Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo.</b> .....	<b>14</b>
Art. 11 Campo di applicazione .....	14
<b>Sezione I cantieri</b> .....	<b>14</b>
Art. 12 Attività temporanee cantieri edili esterni ed interni. ....	14
Art. 13 Autorizzazioni.....	18
Art. 14 Limiti derogabili.....	18
Art. 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	18
Art. 16 Revoche .....	19
<b>Sezione II spettacoli e manifestazioni</b> .....	<b>19</b>
Art. 17 Campo di applicazione .....	19
Art. 18 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni. ....	19
Art. 19 Artisti di strada .....	21

Art. 20 Livelli sonori e prescrizioni tecniche.....	22
Art. 21 Casi particolari.....	23
Art. 22 Emergenze.....	23
<b>Sezione III Altre attività rumorose temporanee.....</b>	<b>24</b>
Art. 23 Campo di applicazione .....	24
Art. 24 Dehors .....	24
Art. 25 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico .....	24
Art. 26 Autolavaggi.....	25
Art. 27 Cave, attività di escavazione, fuochi d’artificio per fini tecnici o agricoli. ....	25
Art. 28 Attività agricole, forestali, venatorie.....	25
Art. 29 Comizi, diffusione sonora su veicoli e strilloni .....	25
Art. 30 Livelli sonori.....	26
<b>Capo 4 Infrastrutture di trasporto e altre attività rumorose .....</b>	<b>26</b>
Art. 31 Campo di applicazione .....	26
Art. 32 Infrastrutture di trasporto stradale.....	26
Art. 33 Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti .....	27
Art. 34 Attività all’aperto .....	27
<b>TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.....</b>	<b>28</b>
<b>Capo 1 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni.</b>	<b>28</b>
.....	
Art. 35 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.....	28
Art. 36 Attività esistenti. ....	29
Art. 37 Valutazione di Clima Acustico .....	30
Art. 38 Esclusioni. ....	32
Art. 39 Subentri .....	32
Art. 40 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici.....	33
Art. 41 Collaudo acustico e Valutazione Conclusiva .....	34
Art. 42 Modalità di presentazione della documentazione.....	34
Art. 43 Verifica della documentazione.....	35

Art. 44 Mancata presentazione della documentazione.....	35
<b>TITOLO IV: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>36</b>
<b>Capo 1 Controlli .....</b>	<b>36</b>
Art. 45 Funzioni e competenze .....	36
<b>Capo 2 Provvedimenti restrittivi .....</b>	<b>37</b>
Art. 46 Provvedimenti restrittivi .....	37
<b>Capo 3 Sanzioni.....</b>	<b>37</b>
Art. 47 Sanzioni .....	37
<b>TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>39</b>
Art.48 Rimborsi spese di istruttoria e segreteria .....	39
Art.49 Modifiche ed abrogazioni degli articoli di altri regolamenti comunali. ....	39
Art. 50 Entrata in vigore .....	43
Art. 51 Abrogazioni e validità.....	43



# TITOLO I: FINALITÀ

## *Art. 1 Finalità oggetto e campo di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, della disciplina della gestione delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995 e relativi decreti attuativi, ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 52/2000, ed in armonia con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la salute pubblica, le condizioni di quiete pubblica e privata.
2. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini al comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:
  - a) qualità e fruibilità dell'ambiente urbano;
  - b) quiete pubblica e privata;
  - c) attività artigianali, commerciali ed industriali.
  - d) attività di intrattenimento, ricreative, sportive e di spettacolo
  - e) attività edilizia
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale, dai provvedimenti autorizzativi, dagli ordini, anche orali degli agenti di Polizia Municipale, dei tecnici incaricati all'uopo dal Comune con compito di polizia giudiziaria, nonché dai funzionari dell'Arpa, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Sono escluse le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 titolo VIII e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'art. 659 del Codice Penale, gli aspetti inerenti alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile, e quanto previsto dal T.U.L.P.S.

## *Art. 2 Definizioni*

1. **Attività rumorosa:** attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con i legittimi utilizzi degli ambienti stessi.
2. **Ambiente abitativo,** di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della L. 447/1995: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali

in cui si svolgono le attività produttive.

3. **Ricettore/recettore**: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono, inoltre, considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L. 447/1995 e L.R. 52/2000.

4. **Ricettore/recettore sensibile o sito sensibile**: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc. ecc.

5. **Persone esposte al rumore**: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.

6. **Sorgenti sonore fisse**, di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) della L. 447/1995: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; gli avventori di esercizi pubblici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

7. **Sorgenti sonore mobili**, di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) della L. 447/1995: tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma 6.

8. **Attività temporanea o a carattere temporaneo**: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile di durata non superiore ad un anno

9. **Tecnico Competente in Acustica Ambientale**: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 31/03/98 ad oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»", nonché dal D.Lgs 42/2017.

10. **Valori limite assoluti di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

11. **Valori limite di accettabilità/immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

- **Valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale in prossimità del recettore nell'ambiente esterno;
  - **Valori limite differenziali** o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato nell'immediatezza della misura precedente all'interno del ricettore escludendo la specifica sorgente disturbante).
- 12. **Valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
  - 13. **Valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.
  - 14. **Classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica, e conseguentemente ad ogni area, sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti.
  - 15. **Impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti (dello stato zero "*ante operam*") in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, edifici, attività o manifestazioni.
  - 16. **Clima acustico**: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche con specifica valutazione degli effetti che la nuova attività, infrastruttura, opera o manifestazione ha sull'ambiente esterno e analogamente gli effetti che l'ambiente esterno determina sulla medesima.
  - 17. **Requisiti acustici degli edifici**: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997, che devono essere rispettati dalle componenti (partizioni orizzontali, verticali inclinate e divisori) in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.
  - 18. **Prossimità**: Ai fini del presente Regolamento un edificio è considerato prossimo ad un impianto, ad opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 52/2000 e alle strade di cui all'art. 35 comma 2 sub c) quando la sua altezza media del fronte esposto è maggiore della distanza media tracciata in pianta dall'edificio alla sorgente del disturbo. (esempio: un edificio alto 15 m è prossimo ad una strada se la distanza planimetrica tra la facciata e la strada è minore di 15 m)

## ***TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE***

### **Capo 1 Generalità**

#### ***Art. 3 Campo di applicazione***

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, ipermercati, supermercati, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (ludoteche, discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde
- g) macchine rumorose per manutenzioni stradali pubbliche;
- h) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti

#### ***Art. 4 Limiti previsti***

1. Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

2. I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).

3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli, traffico indotto e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione; per quanto concerne i de hors su suolo pubblico si applica quanto previsto al successivo art 24.

4. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. Vigono inoltre i limiti di cui al comma 1.

5. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private o lavori edili artigianali svolti in proprio e traslochi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 22:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 22:00.

6. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico ( asfaltature, battiture per autobloccanti ecc. ) per le opere di pronto intervento (reti energia elettrica, telefono, internet, acqua gas e fognature), in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 22:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 22:00.

7. Lo spazzamento meccanico è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00. Le altre attività di igiene del suolo, spazzamento manuale strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario. Lo spazzamento meccanico, a seguito di manifestazioni di particolare interesse (Carnevale invernale ed estivo, Notte Bianca, Ferraluglio, Festa Patronale) svolte su aree destinate alla viabilità, è consentito senza limiti orario, anche notturno.

8. Le attività normate dal presente articolo commi 5, 6 e 7 non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

#### ***Art. 5 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.***

1. Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio

all'insieme delle sorgenti, secondo le tecniche di misure riportate nell'allegato A.

### ***Art. 6 Vigilanza***

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, a funzionari dell' ARPA, ai Carabinieri, alle guardie ecologiche e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a persone, all'uopo incaricate, preposte alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri soggetti incaricati indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata abitazione, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, previa consultazione con il Sindaco.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di forza pubblica, o polizia giudiziaria.

4. I tecnici competenti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*", regolarmente iscritti negli appositi Albi Regionali e forniti di specifico incarico dal Sindaco, possono effettuare tutti i controlli tecnici previsti dall'articolo 14, comma 2, della succitata legge quadro e del successivo comma 5.

5. Il personale, di cui ai commi precedenti, esercita anche le funzioni di controllo sull'osservanza:

- a) degli adempimenti previsti dai piani di risanamento aziendali;
- b) della disciplina relativa al rumore prodotto dalle attività in ambiente esterno
- c) della disciplina concernente il rumore prodotto in ambienti chiusi;
- d) del controllo di sistemi di monitoraggio fissi o mobili per l'inquinamento acustico;
- e) del controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici.
- f) del controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative di attività rumorose fisse o temporanee

## **Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici.**

### ***Art. 7 Campo di applicazione***

1. In questo Capo sono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:
  - a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, ecc. ecc.;
  - b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, saracinesche, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, ecc. ecc.

### ***Art. 8 Disposizioni generali***

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui alla tabella C del presente regolamento gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi e di competenza condominiale, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli, serrande e portoni. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo.
2. Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne, di cui all'art. 7, connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e di quanto previsto all'art. 4 comma 2.
3. Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore esterne, di cui all'art. 7, sono soggette al rispetto dei limiti di cui all'art 4 comma 1.

### ***Art. 9 Disposizioni particolari per sorgenti interne di impianti ad uso comune***

1. I limiti previsti dalla tabella C del presente regolamento si applicano nei seguenti casi:
  - a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997;
  - b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, limitatamente alla sola parte oggetto di modifica.Il Comune, qualora il rumore prodotto da tali impianti condominiali abbia rilevanza di disturbo sull'ambiente esterno o su di un recettore sensibile, si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei valori limite, previsti dalla tabella C del presente regolamento, anche per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto ed, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.
2. Le sorgenti sonore interne di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) ad uso comune,

quale ad esempio cancelli, portoni, serramenti, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

- a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, ecc. ecc.);
- b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc. ecc.).

3. Qualora le disposizioni di cui al comma 2 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere prescritte l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.

#### ***Art. 10 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo***

1. Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario: allarmi, autoclavi, lavatrici, lavastoviglie.

2. I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti con due minuti di pausa tra un intervallo e il successivo. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico ma deve essere effettuato manualmente.

3. Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui al comma 1 con esclusione degli allarmi, ad uso singolo, qualora siano causa di disturbo, devono cessare il funzionamento tra le ore 22.00 e le ore 06.00 nei giorni feriali, e tra le ore 22.00 e le ore 9.00 nei giorni festivi.

4. Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo valendo le disposizioni dell'art 9 commi 2 e 3 del presente regolamento

### **Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo.**

#### ***Art. 11 Campo di applicazione***

1. In questo Capo sono regolamentati, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/1995 e degli artt. 5 comma 5 lettere c) e d) e 9 della L.R. 52/2000, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e tutte le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

#### **Sezione I cantieri**

#### ***Art. 12 Attività temporanee cantieri edili esterni ed interni.***

1. L'attività temporanea dei cantieri svolta in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95 è limitata ai giorni feriali con orario massimo 8-12 13-18. Per particolari esigenze di interesse pubblico l'orario potrà essere protratto sino alle ore 19.00. Eventuali lavori oltre gli orari stabiliti, anche in notturna, od in festivo dettati da motivi di interesse pubblico igienico o di traffico saranno di volta in volta valutati ed autorizzati dal Sindaco, con le relative prescrizioni. I limiti in deroga massimi autorizzati sono  $L_{eq}=80$  dBA in facciata dell'edificio più esposto e  $L_{eq}=60$  dBA all'interno dei recettori nel caso peggiore tra finestre aperte o finestre chiuse. Nei confronti di strutture scolastiche, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica, case di riposo, o altri ricettori sensibili, i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

#### 2. Procedura ordinaria per cantieri edili temporanei

2.1. Tutte le attività temporanee di cantieri che non rientrano nelle procedure semplificate o nelle esenzioni sono soggette alla seguente procedura ordinaria. L'interessato presenta al Comune istanza redatta secondo il modello disponibile sullo Sportello unico del Comune, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) descrizione e luogo dell'attività rumorosa;
- b) attestazione di versamento
- c) data inizio cantiere e durata dello stesso;
- d) relazione di valutazione di impatto ambientale redatta ai sensi del successivo comma 2.2. a cura di tecnico competente in Acustica Ambientale che verifichi il rispetto del limite in deroga;
- e) l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni che il tecnico competente in Acustica Ambientale ha individuato nella richiesta relazione tecnica e quelle che indicherà nel corso dell'attività rumorosa temporanea;

2.2 La relazione di valutazione di impatto ambientale, firmata da un tecnico competente in Acustica Ambientale, dovrà contenere almeno:

- a) caratterizzazione acustica del luogo nello stato 0 (assenza del cantiere) ;
- b) durata dell'attività ed articolazione temporale della stessa, suddivisa per fasi omogenee di lavorazione (demolizioni, scavi, impiantistica, costruzioni ecc).
- c) elenco dettagliato e posizione nell'area di cantiere delle apparecchiature

rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A) misurato a 5 metri di distanza;

d) valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame sui recettori più disturbati con valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti e dimostrazione del rispetto dei limiti in deroga.

e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;

f) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore.

2.3 La durata massima di giorni concedibili in deroga è fissata in 365 giorni solari. Per cantieri che eccedano tale termine (esecuzione di concessioni edilizie e simili) è ammessa la proroga, per successivi periodi di massimo 365 ciascuno, sino al termine di validità del provvedimento amministrativo previa istanza a cura del richiedente, depositata almeno 30 giorni prima della scadenza della autorizzazione in deroga secondo il modello disponibile sullo Sportello unico del Comune, contenente una dichiarazione riguardante il rispetto delle prescrizioni precedentemente impartite alla Ditta ed il conseguente rispetto dei limiti, l'eventuale aggiornamento della relazione con indicazioni di eventuali nuovi macchinari e fasi operative del cantiere.

2.4 A seguito della presentazione dell'istanza di deroga in formato digitale attraverso il portale On Line del Comune, il Legale Rappresentante della Ditta esecutrice delle opere o il responsabile dell'esecuzione delle medesime, allo scopo di ottenere la prescritta Autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di rumorosità, riceve, all'atto della presentazione, copia dell'istanza digitale presentata controfirmata digitalmente dal responsabile del procedimento comprovante l'avvenuta corretta presentazione (copia controfirmata). Egli potrà dar corso alle lavorazioni di allestimento del cantiere che non potranno durare più di trenta giorni consecutivi, entro i quali sarà rilasciato il Nulla Osta (eventualmente anche per tacito assenso) dal competente Ufficio. L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione, ed in relazione alla classe acustica in cui esse vengono richieste ed alla presenza di eventuali ricettori sensibili.

2.5 L'allestimento del cantiere è assoggettato alle seguenti prescrizioni tecniche:

a) per allestimento del cantiere si intendono quelle lavorazioni necessarie all'impianto del cantiere stesso, ovvero l'occupazione suolo, il montaggio dei ponteggi e l'eventuale approvvigionamento ai vari piani del materiale utile; potranno essere utilizzati solamente i seguenti macchinari rumorosi: trapano, martellino demolitore, elevatore; autocarro/motocarro.

b) le operazioni che comportano l'uso dei predetti macchinari rumorosi potranno svolgersi esclusivamente non più di due ore giornaliere anche frazionate nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni eventualmente festivi, nel seguente orario:

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;

c) le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A),  $Leq(A)$ , misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare:

75 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00; e dalle ore 13.00 alle ore 15.00;

80 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00; e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

Nei confronti di strutture scolastiche, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica, case di riposo, o altri ricettori sensibili, i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

d) le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A),  $Leq(A)$ , misurato all'interno del locale più esposto a finestre chiuse e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare: 60 dB(A) Nei confronti di strutture scolastiche, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica, case di riposo, o altri ricettori sensibili, i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

2.6 Le inosservanze dei disposti al presente articolo comportano la sospensione della licenza o autorizzazione sino ad avvenuto adempimento, sanzione amministrativa ai sensi dell'art 47 del presente Regolamento, quando ciò non sia procedibile anche sotto il punto di vista penale ai sensi delle vigenti leggi.

### 3. Procedure semplificate per cantieri edili temporanei

3.1 In relazione alle seguenti tipologie di attività rumorose temporanee si adottano procedure semplificate:

a) attività rumorose temporanee relative a lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria e opere interne od esterne che non comportino modifiche alla struttura portante dell'edificio e che siano realizzate nel tempo massimo di 3 giorni consecutivi e continui di norma non prorogabili;

b) attività rumorose temporanee relative ad opere interne od esterne che non comportino modifiche alla struttura portante dell'edificio e che siano realizzate nel tempo massimo di 30 giorni consecutivi e continui di norma non prorogabili;

3.2 Le attività descritte ai punti precedenti sono assoggettate alle seguenti disposizioni:

a) le operazioni che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose potranno svolgersi esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni eventualmente festivi, nel seguente orario massimo: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;

b) qualora si verifichi necessità e/o urgenza di operazioni con l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose, il Sindaco, potrà autorizzare anche attività nel giorno di sabato o domenica;

c) le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A),  $Leq(A)$ , misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare:

70 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle 14.00 alle 15.00

80 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

d) le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A),  $Leq(A)$ , misurato all'interno del locale più esposto a finestre chiuse e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare:

55 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle 14.00 alle 15.00

60 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Nei confronti di strutture scolastiche, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica, case di riposo, o altri ricettori sensibili, i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

3.3 Le sopraccitate attività descritte al comma 3.1 a) dovranno provvedere: alla presentazione in formato digitale sul portale On Line del Comune di autocertificazione da parte del Legale Rappresentate della Ditta esecutrice delle opere o del responsabile dell'esecuzione delle medesime, nella quale si impegna a rispettare i limiti sopraccitati, da presentare almeno 3 giorni prima del previsto inizio attività, al Comune. La citata autocertificazione dovrà contenere le seguenti documentazioni: dati del richiedente e titolo all'esecuzione ai lavori, descrizione e luogo dell'attività rumorosa; data inizio cantiere. Durata cantiere. Pagamento diritti Comunali. L'autorizzazione è contestuale alla presentazione della domanda redatta secondo il modello disponibile sullo Sportello unico del Comune ed è costituita dalla copia dell'istanza digitale presentata controfirmata digitalmente dal responsabile del procedimento comprovante l'avvenuta corretta presentazione (copia controfirmata).

3.4 Le sopraccitate attività descritte al comma 3.1 b) dovranno provvedere: alla presentazione di autocertificazione da parte del Legale Rappresentate della Ditta esecutrice delle opere o del responsabile dell'esecuzione delle medesime, nella quale si impegna a rispettare i limiti sopraccitati, da presentare almeno 3 giorni prima del previsto inizio attività, al Comune. La citata autocertificazione dovrà contenere le seguenti documentazioni: descrizione e luogo dell'attività rumorosa; dati del richiedente e titolo all'esecuzione ai lavori, data inizio cantiere, durata cantiere, pagamento diritti Comunali, elenco macchinari rumorosi con impegno a non utilizzare complessivamente quelli che determinano un livello sonore equivalente misurato a 5 metri > 80 dBA per più di due ore al giorno. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della documentazione prodotta e contestualmente alla presentazione della domanda redatta secondo il modello disponibile sullo Sportello unico del Comune.

3.5 Tutte le attività che non rientrano per numero di giorni o per limiti in deroga ammissibili nelle previsioni dei commi 3.3 e 3.4 seguono la procedura ordinaria di cui al comma 2.

4. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.

5. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di

verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

6. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, nel corso dell'attività, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti specifici, al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

7. Per i siti ritenuti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune si riserva la facoltà di conservare un elenco delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

#### ***Art. 13 Autorizzazioni***

1. Le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 12, comma 3.1 sub a) e 3.1 sub b, si intendono autorizzate all'atto di ricevimento dell'istanza per la durata indicata nella medesima e con i limiti di cui all'art 12 comma 3.2.

2. Tutte le altre per le attività a carattere temporaneo, in deroga ai limiti, possono essere rilasciate a seguito di specifica richiesta, sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello disponibile sullo Sportello unico del Comune, fatta pervenire in bollo, fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge, integrata da valutazione di impatto acustico redatto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e secondo i criteri enunciati nella D.G.R. n. 911616/2004;

3. Le richieste di cui all'art 12 comma 2 (procedura ordinaria) devono essere presentate presso il Comune almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'attività si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

#### ***Art. 14 Limiti derogabili***

1. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione.

2. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

#### ***Art. 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione***

1. Il titolare dell'autorizzazione deve adottare, in ogni fase temporale, tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili, al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate, e minimizzare l'impatto acustico prodotto.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve, inoltre, adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine, può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi, o con ogni altro mezzo informativo ritenuto utile ed efficace, che raggiunga più capillarmente possibile la

popolazione interessata.

3. Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione e sue prescrizioni e limitazioni d'uso dei macchinari e di orario tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, concertisti, organizzatori, ecc. ecc.).

#### ***Art. 16 Revoche***

1. Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza, o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

2. Qualsiasi autorizzazione può, inoltre, essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

### **Sezione II spettacoli e manifestazioni**

#### ***Art. 17 Campo di applicazione***

1. In questa sezione sono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, festa patronale e fuochi d'artificio connessi;

b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, sagre, mercati, fiere, poli attrattivi di persone, pubblicità sonora su veicoli ecc.

#### ***Art. 18 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni.***

1. Le attività di cui all'art. 17 comma 1 sub a) nonché quelle di cui all'art. 17 comma 1 sub b) per le quali è previsto l'utilizzo di strutture comunali e spazi pubblici, sono autorizzate secondo un calendario che annualmente verrà redatto dal Comune con indicazione delle date, orari, vie e piazze interessate all'evento. Ai fini di tale programmazione, gli organizzatori interessati dovranno far pervenire apposita richiesta di inserimento nel calendario nel periodo compreso tra il 1 dicembre dell'anno precedente ed il 31 gennaio dell'anno nel quale si intende organizzare l'evento.

I limiti di immissione massimi sono fissati in 80 dBA sino alle ore 24 e in 70 dBA sino alle ore 2.00 da misurarsi secondo quanto previsto all'art 20 del presente regolamento. Non si applicano i limiti di emissione, i criteri differenziali e i coefficienti correttivi.

2. Nell'ambito della classificazione acustica il Comune ha individuato delle aree dove saranno abitualmente localizzate attività temporanee quali manifestazioni,

concerti, teatri tenda, circhi, luna park, e simili. In particolare le aree destinate allo svolgimento di tali attività sono individuate secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802); debbono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento di dette attività nel rispetto dei limiti di immissione in deroga presso i recettori residenti. Nell'individuare queste aree si è tenuto conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali alle attività ed in particolare il traffico veicolare, il transito di persone e le emissioni di tipo comportamentale dovute ai partecipanti alle manifestazioni. Queste aree non possono essere identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ricettori sensibili quali: ospedali, case di cura, edifici scolastici. Al fine di poter garantire le prescrizioni di cui sopra le aree da destinarsi allo svolgimento di tali attività sono riportate in allegato B

L'elenco in allegato può essere modificato, con decisione della Giunta Comunale, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.

Si definisce area acusticamente omogenea l'area per la quale il posizionamento delle sorgenti rumorose al suo interno non influisce nella determinazione del recettore posto al suo confine .

3. Nelle aree sopra specificate ed esplicitamente individuate per lo svolgimento di attività temporanee, definita dai confini spaziali di presumibile propagazione dei rumori prodotti dalle attività temporanee, le autorizzazioni in deroga potranno essere concesse su istanza dei richiedenti e in relazione alle attività di cui all'art 17 comma 1 lettera b) solamente a condizione che in un anno, la somma delle durate delle singole attività temporanee che ivi si svolgono non superi i 30 gg. solari anche non consecutivi. Ogni autorizzazione al singolo richiedente per attività temporanea per manifestazioni e simili non potrà essere concessa per un periodo superiore a 3 gg. Per tali attività svolte nelle Zone di cui all'allegato B non vale quanto disposto al successivo comma 8 .

4. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui sopra, su istanza dei richiedenti possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 17, comma 1 lettera b), per un massimo di 3 giorni anche non consecutivi ma per i successivi 16 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

5. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate su istanza dei richiedenti, al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 17, comma 1 lettera b) per un massimo di 6 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

I limiti in deroga e gli orari concessi non potranno superare quelli di cui al comma 1 del presente articolo e da misurarsi secondo quanto previsto all'art. 20 del presente regolamento. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzativo.

Al di fuori di tale orario dovranno essere rispettati i limiti di zona e differenziali

6. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e

indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili

7. Qualora in un sito di cui ai commi 2 o a 3 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione può avvenire solo a seguito di rinnovata richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'art. 12 comma 2.2 che tenga in conto le ragioni dell'esposto analizzandole e mostri il rispetto dei limiti in deroga.

8. Nell'istanza di deroga i richiedenti dovranno indicare ( Allegato A.5) :

a) Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).

b) Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

c) Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (nome e tipologia di casse, potenza impegnata, consolle, amplificatore, cassa amplificate, taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).

d) Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

e) attestazione di versamento

f) l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni del presente regolamento

### ***Art. 19 Artisti di strada.***

1. Il Comune di Cameri riconosce l'Arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con le modalità previste dal presente Regolamento

2. Per "Arte di strada", ai fini del presente Regolamento, si intende l'attività artistica svolta, a titolo gratuito o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici in modo estemporaneo e itinerante, di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzata dalla fruizione immediata. Non rientrano, pertanto, nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e della vendita. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano, altresì, a coloro i quali svolgono un'attività artistica le cui modalità siano riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 e sue

modificazioni intervenute.

3. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentita con occupazione temporanea di 2 mq ma non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. L'attività è ammessa entro le seguenti fasce orarie: le performance che non producono emissioni sonore potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell'anno dalle ore 09.00 alle ore 23.00. Le performance che producono emissioni sonore potranno avere luogo dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in qualsiasi giorno dell'anno.

E' comunque facoltà della Giunta Comunale, con specifico provvedimento, trasmesso ai gruppi consiliari, variare tali orari per sopravvenute esigenze.

Deve essere garantita una distanza minima di 2 metri tra il luogo dell'esibizione e gli accessi ad abitazioni varchi carrabili, posteggi ed esercizi commerciali nonché rispetto alla visibilità delle vetrine di questi ultimi. Anche al fine di garantire un'equa fruizione degli spazi e l'avvicendamento delle discipline artistiche, la durata della performance non potrà essere superiore a 120 minuti intercorrenti fra lo scoccare esatto di un'ora e la seconda successiva. Il tempo necessario alle operazioni di montaggio e smontaggio non è incluso nella misura dei 120 minuti prevista. Nell'arco della giornata, l'artista potrà esibirsi solo una volta nello stesso luogo, l'artista che intenda ancora esibirsi dovrà spostarsi di almeno 300 metri e, comunque, ad una distanza tale che le emissioni sonore determinate dalla sua esibizione non siano percepibili dal luogo dove si è tenuta la precedente performance.

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le esibizioni che producono emissioni sonore è ammesso, senza preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'utilizzo di modesti impianti di amplificazione e riproduttori sonori di tipo portatile che non prevedano l'allaccio alla rete elettrica e che siano in grado di determinare un livello sonoro equivalente misurato su 3 minuti non superiore a 70 dBA a 5 metri di distanza dall'esibizione. In caso di superamento di detti limiti l'esibizione deve cessare immediatamente.

#### ***Art. 20 Livelli sonori e prescrizioni tecniche***

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile è fissato all'art 18 comma 1, è riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M. del 16/03/98, ad oggetto "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbante provenga dall'interno dell'edificio, il limite è ridotto di 20 dBA ed è misurato all'interno del recettore più disturbato nella condizione più sfavorevole tra finestre aperte o chiuse.

2. Per le manifestazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera b), il limite di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 10 dB(A) ulteriori misurato su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 commi 3,4 e 5 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili, in corrispondenza di edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, livelli acustici di rumore ambientale residuo (in assenza della manifestazione), dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) misurati su 1 ora.

3. I limiti di cui ai commi precedenti possono essere elevati di ulteriori 10 dB(A) misurati su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

4. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 18, relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00, e per più di 5 giorni consecutivi, devono incaricare un tecnico competente in acustica ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti, durante il primo giorno di manifestazione, per il quale è stata concessa la deroga e di farne pervenire al Comune attestazione entro il secondo giorno lavorativo utile.

#### ***Art. 21 Casi particolari***

1. Per eventi di cui all'art 17 comma 1 lettera a) o manifestazioni speciali come le feste "ferraluglio", "notte bianca" e "carnevale", è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale che cumulativamente indichi i siti autorizzati, con i limiti massimi di cui all'art. 18 comma 1 e senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni.

2. Per gli eventi organizzati dalla Parrocchia presso le strutture oratoriali, in considerazione della loro funzione aggregativa e sociale nel tessuto comunale, è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare:

a) spettacoli e manifestazioni con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 24:00, fino ad un massimo di 22 giorni anno (non superando i 15 giorni consecutivi) per agevolare le manifestazioni di carattere culturale e ricreativo già tradizionalmente consolidate;

b) Centri Estivi e GREST parrocchiali che si svolgono all'aperto nel periodo estivo, tra le ore 8:30 e le ore 18:30

#### ***Art. 22 Emergenze***

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti del presente regolamento, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di istanza, prescrizione di orari, livelli sonori, etc. eccezion fatta per quanto richiesto dal Regolamento Comunale per disciplinare la manomissione del suolo pubblico ( Approvato con delibera CC 51 21.12.2011)

### **Sezione III Altre attività rumorose temporanee.**

#### ***Art. 23 Campo di applicazione***

1. In questa Sezione sono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
  - a) dehors con o senza diffusione sonora;
  - b) autolavaggi, cave, discariche, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi di artificio privati, per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine e simili);
  - c) attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria.
  - d) comizi, diffusione sonora su veicoli e strilloni
3. La regolamentazione delle attività di cui al precedente comma non esime dal conseguimento delle autorizzazioni, necessarie per il loro svolgimento, ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti comunali.

#### ***Art. 24 Dehors***

1. Le attività di cui all'art. 23 comma 2 lettera a), sono regolamentate come riportato di seguito:
  - a) Se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), senza diffusione musicale, si intendono autorizzate, se non superano i limiti di cui all'art. 4, comma 1 senza che venga fatta esplicita richiesta, diversamente sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 18 commi 2,3,4,5.
  - b) Se su suolo pubblico o privato con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'art. 18 commi 2,3,4,5, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4. Dette emissioni sonore dovranno essere estremamente moderate e tali da non sovrastare il normale livello di pressione sonora associata al conversare delle persone. Gli amplificatori e/o gli strumenti musicali dovranno essere installati e rivolti in maniera tale da contenere le immissioni il più possibile nell'area di pertinenza del locale.
2. Le attività di cui all'art. 23 comma 2 lettera a), che si svolgono dal 1 giugno al 30 settembre con attività dalle 6 alle 22 e sono poste ad almeno 100 me di distanza da abitazioni e recettori sensibili non necessitano di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività nei periodi e posizioni sopra indicate.

#### ***Art. 25 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico***

1. Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche o private e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, ecc. ecc.) di cui all'art. 23 comma 2 lettera b) e c) anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a

scoppio, ecc. ecc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato all'art 4 commi 5, 6, 7 e 8

#### ***Art. 26 Autolavaggi.***

1. Gli autolavaggi di nuovo impianto devono essere collocati a distanze non inferiori a 70 m da unità abitative.

2. La presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico previsionale è obbligatoria per il rilascio della concessione, o per il subentro

3 I locali tecnici devono essere dislocati in ambienti confinati, con pareti costituite da materiali fonoisolanti. Il posizionamento delle piste di lavaggio e delle apparecchiature che producono emissioni sonore, quali aspiratori per la pulizia interna dei veicoli, deve essere ottimizzato al fine di minimizzare il disturbo verso potenziali ricettori.

#### ***Art. 27 Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli.***

1. Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per privati o fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine e simili di cui all'art. 23 comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo di massimo 3 giorni annui, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'art. 4 e secondo la procedura di cui all'art 18 comma 4; si intendono invece autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Se tali attività non sono a carattere temporaneo seguono quanto previsto al successivo art. 35

#### ***Art. 28 Attività agricole, forestali, venatorie***

1. Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'art. 23 comma 2 lettera c), se a carattere temporaneo massimo 3 giorni annui, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore. Se tali attività non sono a carattere temporaneo seguono quanto previsto al successivo art. 35.

#### ***Art. 29 Comizi, diffusione sonora su veicoli e strilloni***

1. Sono consentiti previa semplice comunicazione al Sindaco almeno un giorno prima della data di effettuazione, gli annunci relativi a riunioni, conferenze, comizi, ecc. con le seguenti limitazioni:

a) l'uso di altoparlanti non deve protrarsi per più di un'ora per ogni singola manifestazione autorizzata e non deve superare il livello sonoro di 80 dBA misurato a 5 metri di distanza dalla sorgente

- b) i veicoli muniti di altoparlanti non possono eseguire l'annuncio più di tre volte nella stessa strada o piazza
- c) gli annunci debbono essere fatti soltanto entro i limiti della zona interessata alla riunione o manifestazione
- d) gli altoparlanti in ogni caso devono essere usati in modo che il loro livello sonoro non deve superare i 70 dBA misurati su un minuto in faccia all'edificio più esposto ad 1.6 m da terra.
- e) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso
- f) devono essere escluse le trasmissioni nelle cosiddette "ore di punta"; pertanto sono consentite solo nei giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.

2. L'autorizzazione è tacita nei limiti di cui al comma precedente.

### ***Art. 30 Livelli sonori***

- 1. Le attività di cui all'art. 23 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora.
- 2. Le attività di cui all'art. 23 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

## **Capo 4 Infrastrutture di trasporto e altre attività rumorose**

### ***Art. 31 Campo di applicazione***

- 1. In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare e specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:
  - a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
  - b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
  - c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
  - d) posizione fermate o capolinea;

### ***Art. 32 Infrastrutture di trasporto stradale***

- 1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. 142/2004 ad oggetto "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".
- 2. Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/2004 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando, se necessario, quanto già predisposto con l'adozione del Piano

di Classificazione Acustica.

3. I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati nell'Allegato C.

4. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f) della L. 447/1995 e dell'art. 5 comma 5 lettera a) della L.R. 52/2000, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".

#### ***Art. 33 Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti***

1. Qualora le sorgenti di cui all'art. 31 siano causa di fastidio o disturbo, le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

#### ***Art. 34 Attività all'aperto***

1. Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, attività di vendita in forma itinerante svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo. In particolare, è espressamente vietato, lasciare accesi i motori dei veicoli quando questi devono sostare per un periodo superiore ai due minuti in zona acustica I, II, III e IV.

2. I gestori di locali pubblici o circoli privati o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure, affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione, inoltre devono assicurare che i locali, nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00. Particolare attenzione deve essere rivolta al problema fumatori adottando tutte le precauzioni affinché le porte del locale restino chiuse in caso di produzione di rumore all'interno dello stesso. E' possibile adottare accorgimenti del tipo di porte a bussola per evitare il ponte acustico diretto tra interno del locale ed ambiente esterno

3. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La giunta Comunale può stabilire specifiche limitazioni all'uso preferibilmente con accordi tra le parti interessate.

### **TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

#### **Capo 1 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni.**

##### ***Art. 35 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.***

1. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta per opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 911616 del 02/02/04 ad oggetto “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ed ottenimento del Nulla Osta Comunale è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze anche annonarie al commercio o esercizio di un industria, o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica, subentro gestionale o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, ovvero:

a) tutte le opere sottoposte a Valutazione di impatto Ambientale nazionale /ex L. 349/1988 e s.m.i.) oppure regionale, provinciale o comunale (ex L.R. 40/1998); b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

d) discoteche

e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

f) impianti sportivi e ricreativi;

g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

h) nuovi impianti (anche industriali) ed infrastrutture, adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a Valutazione di impatto ambientale. Rientrano in questa casistica anche il semplice trasferimento di sede di una attività esistente in un sito-edificio esistente, la riconversione di aree o spazi, i cambi di destinazione d’uso con o senza opere coinvolgenti attività industriali, commerciali, professionali, studi medici o dentistici. Nel caso di ampliamenti di attività la valutazione di impatto ambientale dovrà riferirsi all’intera attività svolta (originale+ ampliamento)

3. Sono escluse dal campo di applicazione:

a) le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale di cui all’allegato elenco allegato D

b) i subentri in attività esistenti purchè avvengano nel rispetto delle relative prescrizioni e di quanto previsto nei commi successivi

4. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all’art. 32

della L.R. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 2.

4. Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento di autorizzazione condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività, o rilascio autorizzazione anonaria.

5. La valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale dovrà contenere almeno:

- a) caratterizzazione acustica del luogo dello stato 0;
- b) durata dell'attività ed articolazione temporale della stessa,
- c) elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di  $L_{eqmax}$  (A); la valutazione di tale livello con sovrapposizione di tutte le attività nel caso più sfavorevole; l'indicazione dei relativi tempi di utilizzo di ciascuna attrezzatura od attività
- d) quantificazione ed impatto del traffico generato comprese operazioni di carico scarico;
- e) valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame, compreso l'eventuale rumore prodotto dal pubblico o dagli avventori;
- f) verifica dei limiti di emissione, immissione e differenziali con indicazione del campo acustico ipotizzato, propagazione del rumore eventuali barriere naturali o artificiali che alterino la normale propagazione del suono.
- g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che il richiedente dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- h) pianta quotata piano altimetrica dettagliata e aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede dell'attività e i recettori più esposti al rumore.

6. Il Comune può richiedere integrazioni chiarimenti, valutazioni di dettaglio stabilendo un termine per la presentazione. Nel caso tale termine trascorra infruttuoso ovvero la documentazione non risulti completa di quanto previsto al precedente comma L'istanza è rigettata con diniego. A seguito di valutazione positiva della documentazione presentata il Comune rilascia provvedimento di Nulla Osta Acustico

#### ***Art. 36 Attività esistenti.***

1 Tutte le attività esistenti (industriali commerciali, circoli, associazioni ecc.) con esclusione di quelle di cui all'art 35 comma 3 sub a) devono verificare, entro sei mesi dall'emanazione del presente regolamento, la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori di cui all'articolo 2, comma 1 della l. 447/1995 e trasmettere al Comune copia della verifica di rispondenza condotta.

2. In caso di esito negativo di detta verifica, le attività devono presentare, entro il mese successivo al termine di cui sopra, apposito piano di risanamento. Il piano di

risanamento deve contenere una adeguata relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale con indicazione della pianificazione ed attuazione degli interventi di riduzione e mitigazione del rumore, con indicazione degli obiettivi da conseguirsi e relative scadenze temporali, nonché il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi motivandolo con valutazione tecnico economica redatta ai sensi della Uni 15459. Il Comune riceve detta documentazione ed a seguito di valutazione positiva approva il piano di risanamento. A scadenze prefissate ed indicate nel piano e comunque non superiori ad un anno il Comune verifica lo stato di avanzamento ed i miglioramenti conseguiti. Nel caso non vengano rispettate senza valido motivo le scadenze previste, o non vengano raggiunti i risultati conseguiti, il piano di risanamento decade e l'attività deve rispettare i limiti di legge senza alcuna proroga. Il tempo massimo di adeguamento non può essere superiore a dieci anni.

3 Copia della verifica della rispondenza di cui al comma 1 dovrà essere tenuta presso l'attività a disposizione degli organi di controllo.

### ***Art. 37 Valutazione di Clima Acustico***

1. La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta per opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico".

2. La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la documentazione di clima acustico è allegata agli atti richiesti per l'istituzione e per l'approvazione del progetto del parco medesimo. Le tipologie di insediamento interessate sono:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento base per la loro fruizione;

e) insediamenti residenziali (o ampliamenti superiori al 20% dell'immobile o superiori a 500 m<sup>3</sup>) prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 52/2000 e alle strade di cui all'art. 35 comma 2 sub c).

La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L.R. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 2.

3. La Valutazione di Clima Acustico, redatta a cura di tecnico competente in Acustica Ambientale, deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento. E' altresì necessario che comprenda:

- a) luogo dell'attività rumorosa;
- b) attestazione di versamento per rimborso spese istruttoria;
- c) clima acustico del luogo stato 0 con analisi oraria giornaliera ed estesa almeno ad una settimana del rumore residuo redatta in conformità con i moduli A.5 e A.6 allegati al presente regolamento. In caso il clima acustico sia invariante l'analisi potrà esser ridotta per estensione temporale ma il tecnico ne dovrà dare adeguata giustificazione;
- d) orari di svolgimento dell'attività con indicazione di eventuali attività diversificate suddivise nel periodo diurno e notturno;
- e) elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose di cui si prevede l'utilizzo: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto ecc, la loro posizione e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di  $L_{eq}(A)$  misurato a 1 metro di distanza; tempi di utilizzo in condizioni di normale esercizio valutata pari al 70 % della potenzialità massima di uso dell'apparecchiatura;
- d) fattore di contemporaneità dei macchinari
- e) quantificazione ed impatto del traffico generato sia del pubblico sia delle eventuali operazioni di carico scarico. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.
- f) valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
- g) qualora le attività vengano svolte all'interno di immobili, dovranno essere valutati i requisiti passivi degli stessi al fine di migliorarne le caratteristiche e garantire il rispetto delle emissioni nei limiti di legge;
- h) verifica del rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziale
- i) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- l) pianta quotata piano altimetrica dettagliata e aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000;
- m) pianta con evidenziato la sede dell'attività e gli ambienti ove avviene la produzione del rumore in scala non inferiore ad 1:100. (1:200 per estensioni oltre i 1000 mq)
- n) l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni che il tecnico competente in Acustica Ambientale ha individuato nella relazione tecnica;

4. In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della L. 447/1995, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento di autorizzazione a condizione che:

- a) L'attività sia preesistente all'entrata in vigore della Legge 447/95 e vengano

individuati i soggetti responsabili del superamento;

b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;

c) vengano indicate con motivazioni tecniche ed economiche le modalità e i tempi per il risanamento e venga presentato piano ai sensi dell'art. 36 comma 2, ai fini di un rispetto dei limiti di legge. Diversamente l'attività non è autorizzata.

5. A seguito di valutazione positiva della documentazione presentata il Comune rilascia provvedimento di Nulla Osta Acustico

### ***Art. 38 Esclusioni.***

1. Le attività industriali commerciali od artigianali, non temporanee, non sono soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico e quindi all'ottenimento del relativo Nulla Osta Acustico quando utilizzino per il proprio esercizio, all'interno di un ambiente chiuso, apparecchiature/macchinari rumorosi ovvero impianti o attrezzature in grado di generare un livello sonoro, misurato come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, ad un metro di distanza, complessivo di tutte le sorgenti in funzione contemporaneamente che sia:

a) non maggiore di 80 dB(A), se il tempo di utilizzo giornaliero dei macchinari rumorosi è solo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00), è inferiore alle 2 ore giornaliere anche non consecutive, e l'ambiente chiuso presenti potere fonoisolante apparente  $R'_{w} > 50$  dB per i solai e isolamento standardizzato  $D_{2mn,tw} > 40$  dB per le facciate;

b) non maggiore di 70-60 dB(A) (diurno-notturno), nell'arco dell'orario di lavoro; e l'ambiente chiuso presenti potere fonoisolante apparente  $R_{w} > 50$  dB per i solai e isolamento standardizzato  $D_{2mn,tw} > 40$  dB per le facciate;

c) se le attività in questione sono ricomprese in Classe V o VI e l'ambiente chiuso presenti potere fonoisolante apparente  $R_{w} > 50$  dB per i solai e isolamento standardizzato  $D_{2mn,tw} > 40$  dB per le facciate;

2. Nel caso un'attività utilizzi macchinari rumorosi e sia ricompresa in Classe I Aree particolarmente protette o II Residenziali è sempre richiesta la valutazione di impatto acustico e quindi il preventivo ottenimento del Nulla Osta Acustico.

### ***Art. 39 Subentri***

1. In caso di subentro ad attività esistente, il richiedente produrrà:

a) relazione tecnica redatta da tecnico competente in Acustica Ambientale circa il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali in funzione della classe acustica di appartenenza del territorio ove è ubicata l'attività;

b) dichiarazione ai sensi degli art 481-483 del Codice penale di mantenimento senza variazione dei macchinari rumorosi esistenti, indicandone la descrizione i livelli di potenza sonora, la loro ubicazione, le tempistiche e modalità di utilizzo precedentemente adottate e mantenute invariate e riportate in apposito elenco.

2. Trascorsi 10 giorni dalla data della presentazione senza che dall'Ufficio comunale siano state richieste modifiche e integrazioni, l'istanza si intende approvata a tutti gli effetti.

3 Entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione (o eventualmente tacita) il richiedente deve effettuare battuta di rilievo fonometrico, opportunamente asseverata da tecnico competente in Acustica Ambientale che verifichi:

- a) il rispetto dei limiti di immissione emissione e differenziali
- b) L'eventuale (se applicabile) rispetto dei limiti di cui al DPCM 215/99

Il risultato di tale rilievo asseverato deve essere trasmesso al Comune e tenuto presso l'attività a disposizione degli organi di controllo.

#### ***Art. 40 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici***

1. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:

- a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne, così come riportato nel Titolo II Capo 2 del presente regolamento;
- b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, così come riportato nella Tabella D del presente regolamento.

2. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta per opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

3. La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex art. 13 della L.R. 56/1977 e s.m.i., ed ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio Attività comunque denominata, per edifici adibiti a:

- a) residenza o assimilabili;
- b) uffici e assimilabili;
- c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) attività commerciali o assimilabili
- h) cambio di destinazione d'uso con o senza opere
- i) ampliamenti limitatamente alla parte oggetto di ampliamento

4. In casi diversi da quelli previsti al comma 3, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è limitata agli aspetti

correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Tale valutazione, essendo predisposta in fase di progetto, può consentire di ottimizzare gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di legge e può determinare una riduzione degli eventuali costi di bonifica a seguito di attività di controllo. Per gli aspetti correlati ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, non è necessaria alcuna valutazione previsionale.

#### ***Art. 41 Collaudo acustico e Valutazione Conclusiva***

1. Il Collaudo Acustico costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale, circa il rispetto dei requisiti acustici di cui all'art. 40 comma 1 lettera a) e b) sono soddisfatte in opera.
2. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera.

#### ***Art. 42 Modalità di presentazione della documentazione.***

1. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate digitalmente sul portale On Line del Comune congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sia industriale, sia artigianale, sia annonaria o commerciale, ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L.R. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
3. I proponenti gli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche hanno facoltà di richiedere al Comune l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui al comma 2, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto.

#### ***Art. 43 Verifica della documentazione***

1. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi anche del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva, inoltre, di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

2. Il rilascio del provvedimento autorizzativo, in funzione delle finalità dello stesso, può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi, o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, successivamente alla realizzazione dell'opera, o all'inizio dell'attività.

4. Il Comune, con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.R. 380/2001 l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241

#### ***Art. 44 Mancata presentazione della documentazione.***

1. La mancata presentazione della documentazione di cui agli art. 40, 41 e 42 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, oppure costituire carenza di documentazione nell'ambito delle procedure per la Segnalazione Certificata di Agibilità.

2. La mancata presentazione della documentazione necessaria interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L.R. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 41 è causa di Sospensione della istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità

## **TITOLO IV: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Capo 1 Controlli**

#### **Art. 45 Funzioni e competenze**

1. Ai sensi dell'art. 6 lettere d), f) e g) e dell'art. 14 comma 2 della L. 447/1995 e dell'art. 5 comma 1 della L.R. 52/2000 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
  - a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività commerciali, annuarie e produttive;
  - b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
  - c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - d) della disciplina stabilita all'art 8, comma 6 della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
  - e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L. 447/1995;
  - f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 447/1995.
  
2. Il Comune, al fine di svolgere specifiche attività di controllo, può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altro personale abilitato, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.
  
3. L'attività di controllo del rispetto degli orari, oltre che l'accertamento delle violazioni di disposizioni, indicati nel presente regolamento, è di competenza del Corpo di Polizia Locale e degli appartenenti a Corpi od Organi di PG o PS.
  
4. Rientrano nelle competenze del Sindaco tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione e/o applicazione del presente regolamento, che riguardano la generalità dei cittadini. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire e modificare gli orari delle attività rumorose con proprio motivato provvedimento su segnalazione degli organi di controllo, qualora le circostanze o altri fatti ne determinano le necessità.
  
5. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai dirigenti comunali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione e/o applicazione del presente regolamento, che riguardano specifiche situazioni, mirate alla corretta esecuzione della prescrizione del presente regolamento.

## **Capo 2 Provvedimenti restrittivi**

### ***Art. 46 Provvedimenti restrittivi***

1. Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente, laddove competente, o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
2. Le inosservanze dei disposti al presente articolo comportano la sospensione, anche immediata, della licenza o autorizzazione sino ad avvenuto adempimento, sanzione amministrativa nella misura da stabilirsi con apposita delibera, quando ciò non sia procedibile anche sotto il punto di vista penale ai sensi delle vigenti leggi.
3. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento, o dai Piani di Risanamento, o da altri provvedimenti comunali. Per attività non soggette a licenze comunali, il Comune può disporre la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
5. Ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

## **Capo 3 Sanzioni**

### ***Art. 47 Sanzioni***

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di cui al decreto legislativo 42/17 art 13 comma 3 ai sensi dell'art. 16 della L. 3/2003 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni.
2. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di cui al decreto legislativo 42/17 art 13. ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'art. 4 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa di cui al decreto legislativo 42/17 art 13 comma 2 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981 e loro

successive eventuali modifiche ed integrazioni.

4. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 3, da parte di attività non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/1995 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20000,00 ai sensi dell'art 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'art 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni

6. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'art 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni

7. L'entità delle somme delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni 5 (cinque) anni, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI (media nazionale), verificatosi nei cinque anni precedenti.

8. E' fatto salvo quanto previsto agli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

9. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 12 e all'art 17 comma b), che non abbiano richiesto la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e s.m.i., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

10. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 12 e all'art 17 comma b), per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni.

11. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di

un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 o dell'art 18 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e s.m.i., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione immediata dell'autorizzazione stessa.

12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o il mancato rispetto dei disposti degli art da 40 a 44, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità/usabilità.

13. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento Attuativo, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

## ***TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI***

### ***Art.48 Rimborsi spese di istruttoria e segreteria***

1. Per le attività istruttorie ed amministrative svolte dall'Amministrazione comunale, relativamente a:

- Cantieri temporanei edili in procedura semplificata < 3gg
- Cantieri temporanei edili in procedura semplificata <30 gg
- Cantieri temporanei edili in procedura ordinaria
- Nulla osta acustico per manifestazioni temporanee e spettacoli
- Nulla osta acustico su valutazioni di impatto o Clima Acustico per nuovi insediamenti Misure di verifica in genere, anche ai sensi dell'art. 32 comma 2

potranno essere richieste somme a rimborso spese di istruttoria e diritti di segreteria.

2. Gli importi di cui al comma precedente dovranno essere fissati dalla Giunta Comunale ed inseriti all'interno dell'allegato A alla "Manovra tariffaria relativa al bilancio di previsione 2018-2020" e saranno rideterminati dal Comune con apposito provvedimento in caso di necessità di variazione.

### ***Art.49 Modifiche ed abrogazioni degli articoli di altri regolamenti comunali.***

Sono apportare le seguenti variazioni al regolamento di Polizia Urbana

All'art. 14 sono aggiunti il seguenti commi

11. Le Attività di vendita in forma itinerante sono soggette al rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico – art 34.
12. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita le sanzioni e provvedimenti restrittivi previsti dagli art. 46 e 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi

6. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto sono soggette al rispetto delle prescrizioni di cui all'art 24 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.
7. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita le sanzioni e provvedimenti restrittivi previsti dagli art. 46 e 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

All'art. 33 sono aggiunti i seguenti commi

5. L'occupazione del suolo pubblico (marciapiede ed altre aree) con tavoli, sedie, vasi ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci od altro sono soggette al rispetto da parte del richiedente delle prescrizioni di cui all'art 24 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.
6. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita le sanzioni e provvedimenti restrittivi previsti dagli art. 46 e 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

L'art. 60 comma 2 è sostituito dal seguente

2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria
  - a) feriali dalle ore 22:00 alle ore 7:00 e dalle ore 12:30 alle ore 14:30;
  - b) festivi e prefestivi dalle ore 22:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30.

L'art. 60 comma 3 è sostituito dal seguente

3. L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in proprio devono rispettare le indicazioni di cui art. 4 comma 5 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

l'art. 61 è sostituito dal seguente

1. Nelle abitazioni, ed in generale in tutti i locali o privati, l'uso di strumenti musicali, d'apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire, radio, televisori, ecc., deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato e rispettando le prescrizioni di cui all'art 10 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

2. Per i locali pubblici valgono le disposizioni di cui al Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico in funzione dell'attività applicabile (fissa, temporanea, esterna, interna ecc.)

L'art. 62 è sostituito dal seguente

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti ed altre emanazioni Tali attività saranno soggette alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico in funzione dell'attività applicabile (fissa, temporanea, esterna, interna ecc.).

L'art. 64 è sostituito dal seguente

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.
2. Tali attività saranno soggette alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico in funzione dell'attività applicabile (fissa, temporanea, esterna, interna ecc.).
3. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita le sanzioni e provvedimenti restrittivi previsti dagli art. 46 e 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

L'art. 65 comma 1 sub c) è sostituito dal seguente

c ) Tali segnali dovranno rispettare quanto previsto dall'art 10 comma 2 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

L'art. 65 comma 4 è sostituito dal seguente

In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui art 47 comma 6 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico

L'art. 69 comma 2 è sostituito dal seguente

2. Le attività di cui ai punti a) b) e c) e d) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

L'art. 69 comma 4 è sostituito dal seguente

In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui art 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico

L'art. 70 è sostituito dal seguente

Per l'utilizzo di strumenti musicali e manifestazioni sonore si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento

acustico in funzione del tipo di attività, della localizzazione sul territorio e della durata.

L'art. 71. comma 2 è sostituito dal seguente

Ogni attività rumorosa è subordinata al rispetto delle norme previste dall'apposito Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

L'art. 71. comma 6 è sostituito dal seguente

In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui art 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico

L'art. 72 commi 2, 3 e 4 sono abrogati e sostituiti dai seguenti

2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate preventivamente all'inizio dell'attività per iscritto dal competente Ufficio secondo le procedure, le verifiche, le autorizzazioni previste nel Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico
3. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita le sanzioni e provvedimenti restrittivi previsti dagli art. 46 e 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

L'art. 73 commi 3-4-5-6-7 sono abrogati e sostituiti dai seguenti

3. Le attività produttive ed edilizie rumorose sono autorizzate preventivamente all'inizio dell'attività per iscritto dal competente Ufficio secondo le procedure, le verifiche, le autorizzazioni previste nel Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico

4. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita le sanzioni e provvedimenti restrittivi previsti dagli art. 46 e 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

L'art. 74 è sostituito dal seguente

1. L'esercizio d'arti, mestieri e industrie rumorosi ed incomodi nelle abitazioni o loro vicinanze è consentito secondo le procedure, le verifiche, le autorizzazioni previste nel Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico
2. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita le sanzioni e provvedimenti restrittivi previsti dagli art. 46 e 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

All'art. 87 sono aggiunti i seguenti comma

4. chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico deve rispettare quanto previsto dagli art 17 18 19 20 21 23 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.
5. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita le sanzioni e provvedimenti restrittivi previsti dagli art. 46 e 47 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.

all'art. 119 il comma 2 è sostituito dal seguente comma

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico ovvero rientri nelle previsioni di cui all'art 19 del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico.  
In ogni caso, le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del presente Regolamento e del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

all'art 119 è aggiunto il seguente comma

6. Per le violazioni relative al Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico si applicano gli articoli 46 e 47 del medesimo Regolamento.

#### ***Art. 50 Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore 10 giorni dopo l'esecutività della delibera consigliare di approvazione.
2. Esclusivamente in riferimento al calendario degli eventi previsto dall'art. 18 comma 1, le norme del presente Regolamento entreranno in vigore 180 giorni dopo l'esecutività della delibera consigliare di approvazione.

#### ***Art. 51 Abrogazioni e validità***

1. Fatto salvo il Regolamento di Polizia Urbana, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.



COMUNE DI CAMERI  
PROVINCIA DI NOVARA

---

## **ALLEGATO A**

# APPENDICE TABELLE

## VALORI LIMITE

Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:

CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997:**

Zona	Limite di emissione (d-n) $L_E$	Limite di immissione (d-n) $L_A$
I aree particolarmente protette	<u>45-35</u>	<u>50-40</u>
II aree ad uso prevalentemente residenziale	<u>50-40</u>	<u>55-45</u>
III aree di tipo misto	<u>55-45</u>	<u>60-50</u>
IV aree di intensa attività umana	<u>60-50</u>	<u>65-55</u>
V aree prevalentemente industriali	<u>65-55</u>	<u>70-60</u>
VI aree esclusivamente industriali	<u>65-65</u>	<u>70-70</u>

**Tabella B: valori limite differenziali - Articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997** (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

\* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile.

I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

- a) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- b) aree classificate come “esclusivamente industriali” (classe VI);
- c) impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M. 11/12/96
- d) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- e) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- f) autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

**Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5 dicembre 1997**, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

Servizi a funzionamento discontinuo	$L_{ASmax}$ con costante di tempo slow 35 dB(A)
Servizi a funzionamento continuo	$L_{Aeq}$ 25 dB(A)

**Tabella D Requisiti acustici passivi degli edifici**

	Parametri		
	R <sub>w</sub> (*)	D <sub>2m,nT,w</sub>	L <sub>n,w</sub>
1. D	55	45	58
2. A, C	50	40	63
3. E	50	48	58
4. B, F, G	50	42	55

(\*) Valori di R<sub>w</sub> riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.  
Nota: con riferimento all' edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

:

# **ALLEGATO A.1**

## **Modello Clima acustico**

# Monitoraggio in continuo MODELLO A.1

Strumentazione impiegata: \_\_\_\_\_ Classe I, Marca modello \_\_\_\_\_ Codice SIT (taratura) \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data: \_\_. \_\_. \_\_ Ora \_\_\_\_\_ Giorno sett: \_\_\_\_\_, Vento velocità: \_\_\_\_\_ m/s – dir \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_

Classe acustica: \_\_\_\_\_ Posizione di misura : \_\_\_\_\_;

Coordinate Gauss. Boaga Latitudine Nord \_\_\_\_\_ Longitudine Est \_\_\_\_\_ Alla presenza di : \_\_\_\_\_

Sorgente in esame: \_\_\_\_\_; Distanza \_\_\_\_\_ (m) Riferita all'attività: \_\_\_\_\_;

Desc. dell'emissione sonora: \_\_\_\_\_; Rumore residuo esterno attribuibile a: \_\_\_\_\_

Rumore prevalente \_\_\_\_\_ Rumore concorrente : \_\_\_\_\_

giorno	L <sub>Aeq,h</sub>							L <sub>Aeq,T<sub>L</sub></sub>		
	ora	lun.	mar.	mer.	gio.	ven.	sab.	dom.	lun. - ven.	lun. - sab.
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
L <sub>Aeq,d</sub>										
22										
23										
0										
1										
2										
3										
4										
5										
L <sub>Aeq,n</sub>										

Il tecnico competente

---

# **ALLEGATO A.2**

## **Modello Clima acustico – ANALISI IN FREQUENZA**

## Analisi in frequenza– Indagine su specifica sorgente modello A.2

Strumentazione impiegata: \_\_\_\_\_ Classe **I**, Marca modello \_\_\_\_\_ Codice SIT (taratura) \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_. \_\_. \_\_ Ora \_\_\_\_\_ Giorno sett: \_\_\_\_\_, Vento velocità: \_\_\_\_\_ m/s – dir \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_  
 Classe acustica: \_\_\_\_\_ Posizione di misura : \_\_\_\_\_;  
 Coordinate Gauss. Boaga Latitudine Nord \_\_\_\_\_ Longitudine Est \_\_\_\_\_ Alla presenza di : \_\_\_\_\_  
 Sorgente in esame: \_\_\_\_\_; Distanza \_\_\_\_\_ (m) Riferita all'attività: \_\_\_\_\_;  
 Desc. dell'emissione sonora: \_\_\_\_\_; Rumore residuo esterno attribuibile a: \_\_\_\_\_  
 Rumore prevalente \_\_\_\_\_ Rumore concorrente : \_\_\_\_\_ Tempo di integrazione \_\_\_\_\_

	rumore ambientale interno prodotto	*	rumore residuo	*	
FREQ	L <sub>eq</sub>		L <sub>eq</sub>		* Bande in cui il valore di livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB il valore di livello di pressione sonora di entrambe le bande adiacenti
Hz	dB		dB		
20					
25					
31,5					
40					
50					
63					
80					
100					
125					
160					
200					
250					
315					
400					
500					
630					
800					
1 k					
1,25k					
1,6k					
2k					
2,5k					
3,15k					
4k					
5k					
6,3k					
8k					
10k					
12,5k					
16k					
20k					

Il tecnico competente

---


# **ALLEGATO B**

**elenco siti di cui all'art 18 comma 2**


## **Elenco siti di cui all'art 18 comma 2**

- 1. AREA DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E BIBLIOTECA COMUNALE**
- 2. AREA DI VIA MATTEOTTI (PIAZZA SANTA MARIA)**
- 3. AREA DI VIA P.R. GIULIANI/VIA DE AMICIS**
- 4. AREA DI VIA SABBIONCELLI/VIA BARACCA (AREA MERCATO)**
- 5. AREA PIAZZALE D'ACQUISTO (IMPIANTI SPORTIVI)**

La perimetrazione delle aree sopra elencate è riportata nella Tavola 1 ALLEGATO B – allegata al presente Regolamento.



**Legenda:**  
 Aree destinate, previste al P.S. approvato  
 16 gennaio 2018 dall'Assemblea Comunale



**Comune di Campli**

Regolamento Comunale recante norme e modalità  
 di attività ambulatoriale,  
 in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della  
 Legge Regionale n. 52/2000

Tecnico Competente in materia di Acustica Ambientale  
 Prof. Ing. Paolo Cavallini


Stipulato  
 Valeria Galli  
 Segretario  
 Garofano Bera  
 Responsabile del procedimento  
 Margherita Vera  
 approvato con delibera C.C. n. 12 del 30/05/2018

traccia n. \_\_\_\_\_

**1**

**ALLEGATO B**

titolo \_\_\_\_\_  
 Produzione delle Aree destinate alla localizzazione  
 di attività temporanee per spettacoli e manifestazioni  
 scala: 1:10.000 1:5.000  
 data \_\_\_\_\_  
 MARZO 2018



# ALLEGATO C

## Limiti infrastrutture stradali

(Ai sensi del D.P.R. n. 142/2004, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti)

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F – locale	-	30				

# **ALLEGATO D**

**elenco attività escluse da valutazione  
impatto acustico ai sensi dell'art 35  
comma 3**

**Attività assoggettabili a dichiarazione resa ai sensi art. 35 comma 3 in particolari condizioni di svolgimento**

6. Nelle aree di Classe I e II : nessuna
7. Nelle aree di Classe VI : tutte quelle non classificabili come “ciclo continuo”
8. Nelle aree di Classe V : tutte quelle non classificabili come “ciclo continuo” e prive di sorgenti in esterno, a eccezione di quelle esplicitamente previste al punto 4 per le quali valgono le condizioni indicate nello stesso
9. Nelle aree di Classe III, IV e V : quelle esplicitamente indicate nella tabella sotto riportata ed a condizione che le stesse siano volte secondo le condizioni indicate

Attività	Classe III	Classe IV	Classe V	Condizioni di esercizio
auto/moto officine/ carrozzerie		X	X	attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse
rosticcerie	X	X	X	attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi
pasta fresca	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi
gastronomie	X	X	X	attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi
Pollerie	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi
Gelaterie	X	X	X	attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi
Panificio	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi
prodotti da forno da asporto	X	X	X	attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi

Attività	Classe III	Classe IV	Classe V	Condizioni di esercizio
macellerie	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi
Sartorie	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, utilizzo esclusivo di macchine da cucire, in numero max. 4
Maglierie	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, utilizzo esclusivo di macchine da maglieria manuali, in numero max. 4
Sartorie/ maglierie		X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, non in fondi di caseggiati (locali confinanti con abitazioni)
arti grafiche		X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, non in fondi di caseggiati (locali confinanti con abitazioni)
lavanderie		X	X	assenza di sorgenti esterne, attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, gruppi compressori all'interno dei locali, lavatrici su basi antivibranti e discollegate dal fabbricato
odontotecnici (appartamenti)	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali
Orafi	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali
Orologiai	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali
Calzolai	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali
Minilab	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali
Attività di duplicazione chiavi	X	X	X	attività solo in orario diurno, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali
prod. serramenti		X	X	attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, non in fondi di caseggiati (locali confinanti con abitazioni)
carpenterie		X	X	attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, non in fondi di caseggiati (locali confinanti con abitazioni)

<b>Attività</b>	<b>Classe III</b>	<b>Classe IV</b>	<b>Classe V</b>	<b>Condizioni di esercizio</b>
<b>falegnamerie</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, non in fondi di caseggiati (locali confinanti con abitazioni)</b>
<b>stoccaggio/ recupero rifiuti</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>attività solo in orario diurno, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, non in fondi di caseggiati (locali confinanti con abitazioni)</b>
<b>bar/ristoranti/ pubblici esercizi</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>attività solo in orario diurno, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, non utilizzando impianti di diffusione sonora, utilizzo in orario notturno esclusivamente di impianti frigoriferi</b>
<b>bar/ristoranti/ pubblici esercizi</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>assenza di sorgenti esterne, assenza di attività all'aperto, attività svolta con porte e finestre chiuse, macchinari isolati dalle strutture, gruppi compressori all'interno dei locali, assenza di musica dal vivo e/o karaoke, consentito aria condizionata in esterno solo in diurno</b>